

14. Principio d'eguaglianza formale

ART. 3 COSTITUZIONE

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

➤ **eguaglianza formale** come eguale trattamento in nome della pari dignità sociale di tutti [i cittadini] dinanzi alla legge
= Stato liberale

2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

➤ **eguaglianza sostanziale** come promozione dell'eguaglianza = Stato sociale

14. Principio d'eguaglianza formale

SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

- **Né «eguaglianza di tutti in tutto»** (Bobbio) (egualitarismo)
 - ✓ “la demagogia dell’uguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione, ed anzi costringe tutti a misurare il passo delle gambe su chi le ha più corte” (Platone, *La Repubblica*)
- **Né «dare a tutti la stessa cosa»** (eguaglianza aritmetica)
 - ✓ “nulla è più ingiusto che far parti uguali tra diseguali” (Don Milani)
- Ma **parità di trattamento tra eguali e diversità di trattamento tra diseguali** (eguaglianza proporzionale) tramite «diritto diseguale che produce eguaglianza»
 - ✓ dare “cose uguali agli uguali e cose disuguali ai disuguali” (Aristotele)

14. Principio d'eguaglianza formale

Le apparenti contraddizioni del principio d'eguaglianza

- **Tra eguaglianza formale (parità) e sostanziale (diversità)** perché
 - l'uguaglianza sostanziale consente di non fermarsi all'apparente eguaglianza formale
 - eguaglianza formale evita che l'eguaglianza sostanziale si traduca in discriminazioni al contrario (*reverse discrimination*) quando vengono meno le diseguaglianze di fatto che in origine hanno giustificato il trattamento di favore
- **Tra eguaglianza e libertà** (se si è uguali non si è liberi; se si è liberi non si è uguali) perché
 - senza uguaglianza, libertà è “libertà di morire di fame” (Pertini)
 - l'uguaglianza è il presupposto, non il fine della libertà³

14. Principio d'eguaglianza formale

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE

- L'eguaglianza dinanzi alla **legge** (Stato liberale) che deve
 - essere eguale per tutti: **generalità** (codici)
 - riferirsi ad un caso ipotetico: **astrattezza**
 - avere **eguale contenuto** per tutti
 - applicarsi su tutto il territorio nazionale: **pari efficacia**
 - dalla P.A. (artt. 97 e 98 Cost.): concorso pubblico Lombardia; graduatoria di merito precari scolastici (C. cost. 41/2011)
- Eguaglianza applicabile anche nei confronti dei **privati**

14. Principio d'eguaglianza formale

Dall'eguaglianza alla ragionevolezza della legge

- L'eguaglianza come **doverosa ragionevolezza** della legge quale “regola delle regole” di un ordinamento giuridico coerente: “trattamento eguale di condizioni eguali e trattamento diseguale di condizioni diseguali” (C. cost. 3/1957; 56/1958; 15/1960)
- **Legittimità di differenziazioni ragionevoli** nell'attività normativa purché estese a tutti e giustificate in ragione della situazione soggettiva o oggettiva
 - il contenuto della legge che può essere determinato e particolare in favore di: categorie sociali, gruppi, zone (c.d. leggi provvedimento, anche in favore di singoli beneficiari)

14. Principio d'eguaglianza formale

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI IN BASE AL SESSO

- **Eguaglianza dei coniugi** (art. 29 Cost.) (§ famiglia)
- **Parità di diritti e**, a parità di lavoro, **di retribuzione** (art. 37.1 Cost.) (§ Principio lavorista)
- **Diritto di voto attivo** (art. 48 Cost.; § Principio democratico)

14. Principio d'eguaglianza formale

Il diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

Art. 117.7 Cost. (l. cost. 3/2001)

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Art. 51 Cost.

Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. *A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini* (periodo aggiunto da l. cost. 1/2003)

14. Principio d'eguaglianza formale

- **Parità di accesso delle donne agli uffici pubblici** (magistratura: l. 66/1963 dopo C. cost. 33/1960; militari: d.lgs. 24/2000)
- **Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro** (l. 903/1977) a meno che il sesso sia requisito fisiologico essenziale
 - un tempo divieto per i **maschi** di accedere alla scuola magistrale e esercitare le professioni di maestro elementare e ostetrico
 - oggi per le **donne**: divieto di lavori pesanti; quote di genere per agenti –ma non ispettori (C. cost. 181/2024) – di polizia penitenziaria
- **Disposizioni per il contrasto della violenza di genere** (ll. 119/2013, 69/2019)

14. Principio d'eguaglianza formale

- **Le azioni positive:** interventi legislativi volti a rimuovere una diseguaglianza di fatto e a realizzare una effettiva pari opportunità tra i sessi, riequilibrando la posizione della donna rispetto a quella dell'uomo nel
 - mondo del lavoro (l. 125/1991)
 - attività imprenditoriale: almeno 40% dei membri effettivi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e controllate pubbliche (d.lgs. 58/1998)
- Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che prevede azioni positive per l'imprenditoria femminile (d.lgs. 198/2006)
 - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici presso Ministero del lavoro

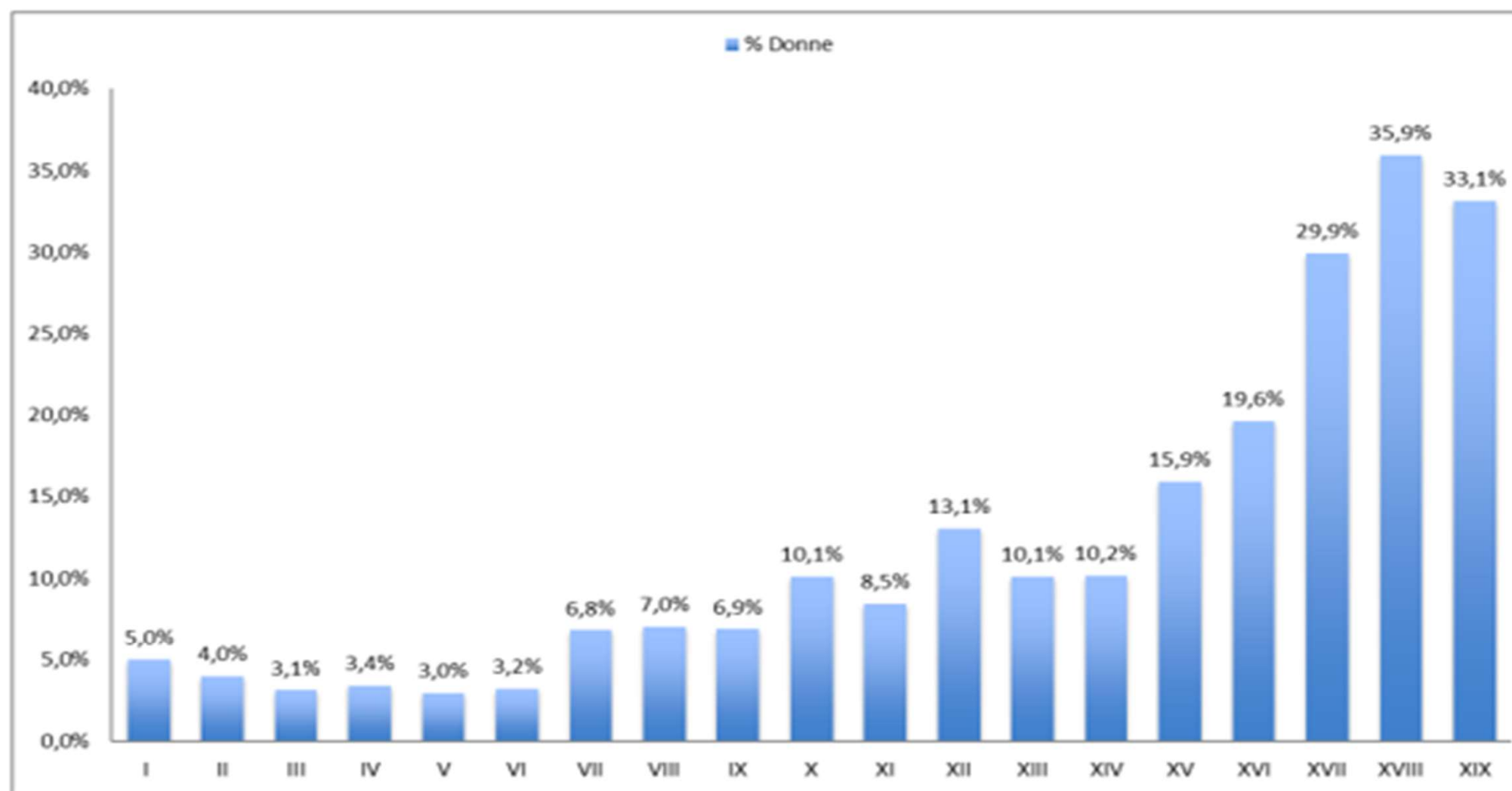
14. Principio d'eguaglianza formale

- Le “quote rosa” elettorali

- **modifiche artt. 51.2** (l. cost. 1/2003) **e 117.7** (l. cost. 3/2001 regioni ordinarie; 2/2001 per regioni speciali) **Cost.** per promuovere la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive
- anche a seguito di tali modifiche, **costituzionali** purché di candidati e non di eletti (C. cost. 49/2003), promozionali e non coattive (C. cost. 4/2010)

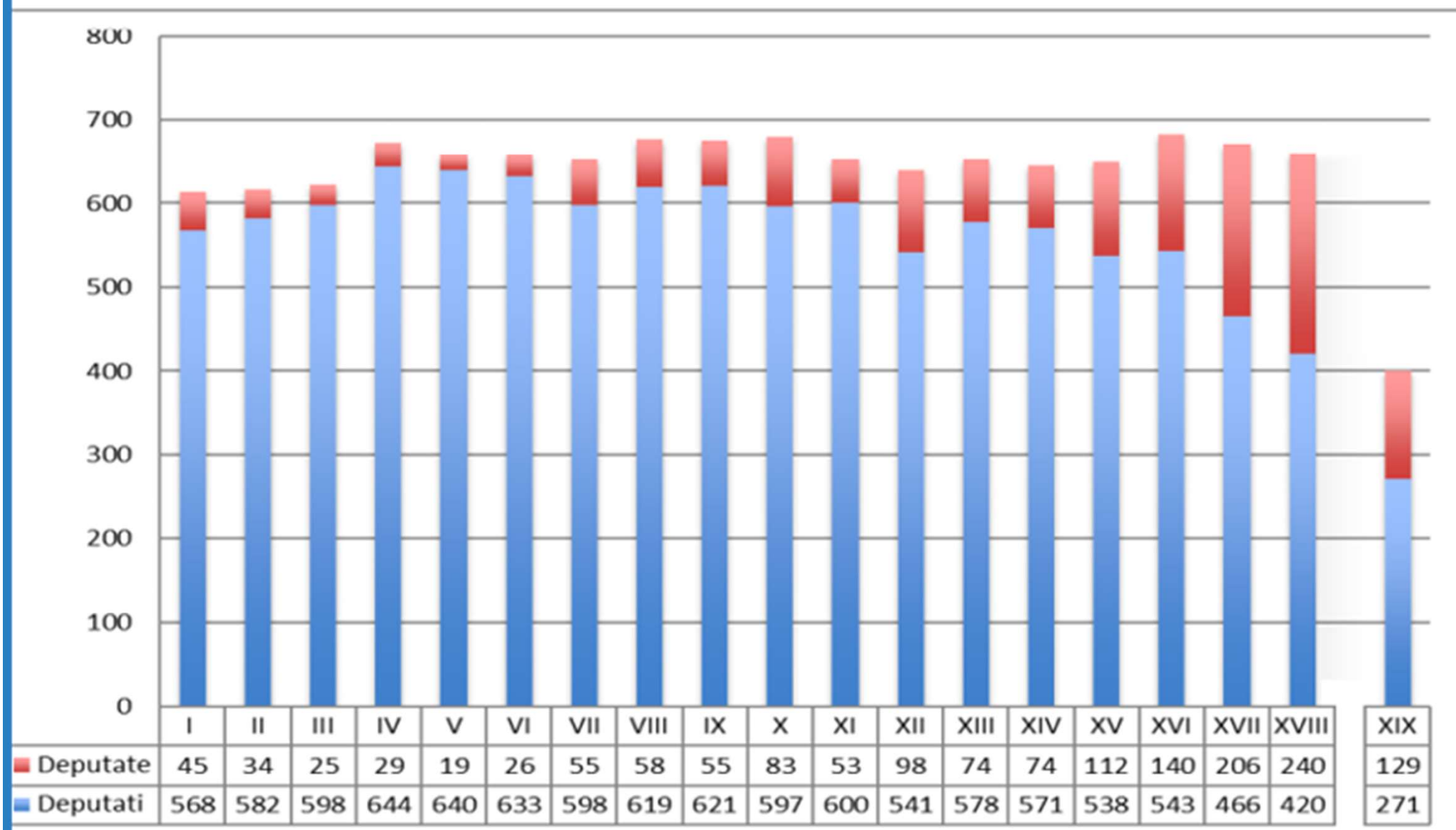
14. Principio d'eguaglianza formale

Figura 9. Donne in Parlamento dalla I alla XIX legislatura (percentuale)



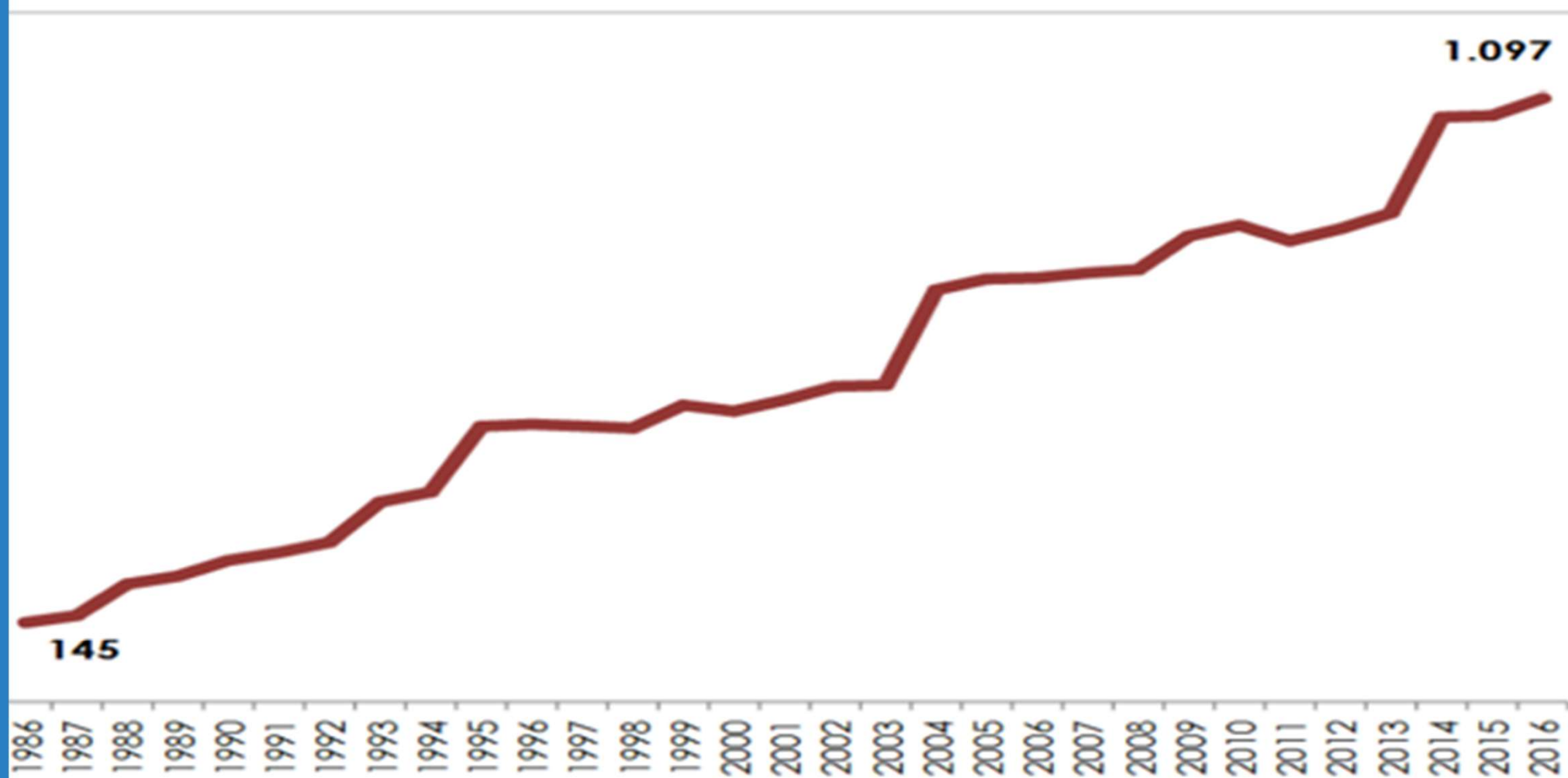
14. Principio d'eguaglianza formale

13. Donne alla Camera dalla I alla XIX legislatura



14. Principio d'eguaglianza formale

Le donne sindaco in Italia dal 1986 al 2016



donne amministratrici. La rappresentanza di genere nelle amministrazioni comunali.

14. Principio d'eguaglianza formale

- Le diverse soluzioni previste:
 - a) candidati d'entrambi i sessi** nei collegi uninominali o in liste proporzionali bloccate con alternanza di genere:
 - senza (Calabria) o entro una percentuale massima (elezioni europee, nazionali, regionali, comunali)
 - b) doppia preferenza di genere** in liste non bloccate: elezioni europee, regionali, comuni con >5 mila abitanti
 - c) presenza di entrambi i sessi negli esecutivi** nazionale, regionali, 40% comuni >3 mila abitanti)
 - d) accesso dei partiti al finanziamento pubblico** se negli Statuti è prevista parità di sesso in organi collegiali e cariche elettive;
riduzione se candidano più del 60% d'un sesso

14. Principio d'eguaglianza formale

Il divieto di discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali

- Divieto **repressione penale** condotte omosessuali o transessuali
- Diritto alla **rettifica anagrafica** del sesso (l. 164/1982; v. Diritto alla vita e alla salute)
- Divieto **discriminazioni lavorative** dirette o indirette (d.lgs. 216/2003 in attuazione direttiva 2000/78/CE)

14. Principio d'eguaglianza formale

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI IN BASE ALLA RAZZA

- Divieto introdotto in **reazione alle leggi razziali fasciste**
 - l. 654/1975 in attuazione Convenzione New York 7.3.1966
- **Razza non in senso biologico ma in riferimento ad ogni elemento** (colore della pelle, etnia, nazionalità, fede, visione morale) con cui si connota negativamente singoli individui o minoranze, negando loro pari dignità sociale
 - eccezione del genocidio al divieto di estradizione per motivi politici (artt. 10.4 e 26.2 Cost.)
- Divieto di discriminazioni razziali, anche da parte di partiti e associazioni per questo motivo sciolte

14. Principio d'eguaglianza formale

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI IN BASE ALLA LINGUA

- La nostra Costituzione **nega il nazionalismo linguistico** benché «il primato della lingua italiana [sia] costituzionalmente indefettibile [e] ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica» (C. cost. 42/2017).
- **Tutela negativa**: divieto di discriminazione per ragioni di lingua
 - l'accusato di un reato va “assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo” (art. 111.3 Cost.)
 - nessuno può essere privato per motivi politici del nome (art. 22 Cost.)
 - non può imporsi l'italiano nelle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (Trib. Brescia, sentenza 19/2010 e ordinanza 71/2010)
- **Tutela positiva** delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) (§ 9.7)

14. Principio d'eguaglianza formale

LE ALTRE DISCRIMINAZIONI VIETATE

- **Opinioni politiche**

- manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
- divieto di essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi politici (art. 22 Cost.)
- diritto di voto (art. 48 Cost.)
- diritto di associarsi in partiti politici (art. 49 Cost.)

- **Condizioni personali** (età, peso, ecc.)

- piuttosto tutela soggetti deboli: inabili al lavoro; disabili; figli naturali

- **Condizioni sociali:** la pari dignità sociale di tutti i cittadini

- non riconoscimento titoli nobiliari (XIV disp. trans. fin.)
- figli incestuosi (C. cost. 494/2002; art. 251.1 c.c.)

14. Principio d'eguaglianza formale

LE AZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

- Le **risorte discriminazioni** razziali, etniche e religiose nelle odierne società multiculturali contro cui
 - **Divieto non di diffondere ma propagandare**, da singolo o in riunioni o tramite associazioni, «idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico» e di (istigare a) commettere atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» (art. 604-*bis* c.p.; v. l. 205/1993 c.d. Mancino)
 - **Divieto di discriminazioni dirette** (esplicite) **o indirette** (non manifeste) nel settore
 - pubblico (lavoro, sicurezza sociale, sanità, istruzione, sport)
 - privato (associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione razziale)